



**STATUTO - Art. 10 - Trasferimento e riscatto**

I - Ove vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo, all'iscritto è data facoltà di scegliere tra le seguenti opzioni:

- a) prosecuzione volontaria della iscrizione maturata nel Fondo;  
 b) trasferimento presso altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;  
 c) riscatto.

II - Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare può essere esercitato, anche in costanza dei requisiti di partecipazione, dopo che si sia concluso un periodo di permanenza nel Fondo di almeno due anni.

III - I termini e le modalità per l'esercizio delle facoltà previste ai commi precedenti ed i relativi criteri di determinazione sono disciplinati nel Regolamento di esecuzione.

IV - Il trasferimento e il riscatto comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

V - A decorrere dall'1.1.2007 in caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il riscatto è esercitato dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti il conto individuale resta acquisito al Fondo.

VI - Il riscatto opera su domanda degli aventi diritto e non ha effetto qualora sussista diritto a pensione ai superstiti a norma dell'art. 11 bis del presente Statuto.

**REGOLAMENTO - Art. 15 - RISCATTO**

I - Il riscatto, determinato ai sensi del successivo III comma, è precluso nel caso che, al momento della presentazione della relativa domanda, sia stata liquidata, o sia in corso di liquidazione, una pensione a qualsiasi titolo, ovvero sia stato maturato il diritto a pensione di vecchiaia, a norma dell'art. 8 dello Statuto.

II - L'interessato che intenda esercitare il diritto al riscatto deve presentare apposita domanda al Fondo a mezzo raccomandata A.R.

III - Entro 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica della richiesta, il Fondo pensione agenti, riscontrata la sussistenza dei prescritti requisiti, provvede a liquidare il valore di riscatto calcolato come di seguito.

L'ammontare dei contributi ordinari è moltiplicato per il coefficiente, indicato nella Tabella F allegata, relativo all'età nell'anno di ingresso ed al numero di anni di contribuzione versati.

L'ammontare dei contributi integrativi è moltiplicato per il coefficiente, indicato nella stessa Tabella F, relativo all'età nell'anno di ingresso ed al numero di anni decorsi da ogni singolo versamento annuale.

Per anno di ingresso si intende il primo anno di contribuzione versato al Fondo.

I coefficienti della Tabella F tengono conto, su base attuariale, delle quote di contribuzione destinate al finanziamento dei rischi invalidità e morte. La suddetta Tabella F è soggetta a modifica a seguito di variazione del costo di finanziamento dei rischi di invalidità e di morte.

Non possono, in ogni caso, essere oggetto di restituzione le somme versate a titolo di rimborso delle spese di gestione a norma dell'art. 6 dello Statuto.

IV - Gli importi dei contributi da rimborsare, determinati sulla base dei criteri di cui al comma precedente, sono capitalizzati:

a) al tasso del 9,20% (nove e venti per cento) annuo, come previsto dalle precedenti disposizioni regolamentari in materia, relativamente alle contribuzioni versate fino al 31 dicembre 1996; il tasso predetto si applica fino a tutto il 1996; per gli anni successivi si applica il tasso previsto alla successiva lettera b);

b) ai tassi di rendimento conseguiti in ciascun anno dal Fondo pensione, relativamente alle contribuzioni versate dal 1° gennaio 1997 in poi. A decorrere dall'1/1/2002 gli importi determinati sulla base dei criteri di cui al precedente comma non sono capitalizzati.

Dal calcolo in capitalizzazione semplice è esclusa la capitalizzazione dell'anno iniziale.

Per gli iscritti alla data del 31/12/2014 si applicano le limitazioni di cui all'art. 4bis dello Statuto

Per gli iscritti in base a domanda di iscrizione successiva al 31/12/2014 il valore di riscatto non può eccedere la riserva matematica della quota di pensione maturata al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta. E' fatto salvo in ogni caso il cumulo dei contributi a carico dell'iscritto.

V - Qualora il riscatto venga liquidato oltre il termine di 180 (centottanta) giorni dalla richiesta, il Fondo è tenuto alla corresponsione, degli interessi al tasso legale annuo, a decorrere dal 181° giorno successivo alla data di richiesta.

**STATUTO - Art. 4bis - Misure di riequilibrio del Fondo**

I - In considerazione delle esigenze di riequilibrio finanziario della gestione ordinaria e della gestione integrativa, ed al fine di consentire il regolare funzionamento del Fondo, alle pensioni relative agli iscritti al Fondo (attivi e pensionati) alla data del 31.12.2014 - sia in corso di pagamento che future - si applicano i coefficienti di riduzione derivanti dalle misure di riequilibrio approvate dalla COVIP.

Ai fini del presente articolo gli iscritti attivi sono coloro che hanno versato almeno un anno di contribuzione entro il 31.12.2014, mentre i pensionati sono i titolari di pensione con decorrenza entro la stessa data.

Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli iscritti in base a domanda di iscrizione presentata in data successiva al 31.12.2014.

In ipotesi di rettifiche dello status dell'iscritto, rispetto alla situazione censita al 31.12.2014, ovvero di eventuali modifiche e/o regolarizzazioni della posizione contributiva registrata alla stessa data, il Fondo provvede al ricalcolo, per l'iscritto interessato, dei coefficienti di riduzione delle pensioni, replicando puntualmente le modalità di calcolo indicate nelle misure di riequilibrio approvate dalla COVIP.

II - I coefficienti di riduzione di cui al comma I - calcolati per ciascun iscritto al Fondo (attivi e pensionati) alla data del 31.12.2014 e separatamente per la gestione ordinaria e per la gestione integrativa, nonché in misura fissa per le pensioni indirette (superstiti di aderente non ancora pensionato) e di invalidità in corso di erogazione - si applicano a far data dal 1° settembre 2015.

Il Fondo provvede a rideterminare per ogni iscritto l'importo delle pensioni e ne fornisce idonea informativa individuale.

Per i pensionati cui è stato applicato il provvedimento COVIP di riduzione delle pensioni in misura provvisoria deve essere fornita informativa anche in merito all'importo del conguaglio risultante a seguito delle misure di riduzione definitive di cui al presente articolo.

III - A decorrere dall'1.9.2015 gli importi del trasferimento e del riscatto, di cui all'art. 10 lett. b) e c) dello Statuto, vengono liquidati nei limiti del 75% e del 100% della riserva matematica - relativa alla quota di pensione maturata alla fine dell'anno precedente la richiesta - rispettivamente nella Gestione ordinaria e nella Gestione integrativa.

Per riserva matematica si intende il valore attuale della quota di pensione maturata rideterminata ai sensi del comma II.

E' fatto salvo in ogni caso un importo minimo pari al cumulo dei contributi versati a carico dell'iscritto.

IV - In ordine alle domande di trasferimento e riscatto presentate prima del 1/9/2015 ed oggetto di sospensione ai sensi della delibera del Cda del 3/4/2014 e del provvedimento del Commissario del 9/7/2015, si applicano le condizioni indicate al comma III del presente articolo.

Resta ferma la facoltà del richiedente di confermare o revocare la domanda già presentata.

V - Al verificarsi di scostamenti negativi rispetto al piano di riequilibrio non trovano applicazione le rivalutazioni previste dal comma VIbis. dell'art. 4 del presente Statuto.

**TABELLA F**

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL TRASFERIMENTO AD ALTRO FONDO O DEL RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE							
NUMEROANNI (*)		ETA' (IN ANNI INTERI) COMPUTABILE ALL'INGRESSO (**)					
da	a	Fino a 25	26-30	31-35	36-40	41-45	46 e oltre
1	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6	10	0,97	0,95	0,92	0,90	0,85	0,80
11	15	0,95	0,92	0,90	0,85	0,80	0,75
16	20	0,92	0,90	0,87	0,80	0,75	-
21	25	0,90	0,87	0,84	0,75	-	-
26	30	0,87	0,84	0,80	-	-	-
31	35	0,84	0,80	-	-	-	-
36	e oltre	0,80	-	-	-	-	-

(\*) Numero anni di contribuzione versati in caso di trasferimento o rimborso di contributi base e aggiuntivi.

Numero anni decorsi da ogni singolo versamento in caso di trasferimento o rimborso di contributi integrativi.

(\*\*) Per età computabile all'ingresso si intende quella, in anni interi, alla data del primo

Dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.P.R. 29/9/1973 N. 600 e successive modifiche (Compilare il modulo in ogni sua parte e rispedire a: **FONDO PENSIONE AGENTI - VIA DEL TRITONE 46 - 00187 ROMA**)

**Sotto la propria responsabilità**

Il sottoscritto/a: \_\_\_\_\_  
cognome: \_\_\_\_\_ nome: \_\_\_\_\_ cod.fisc \_\_\_\_\_  
 Residenza fiscale al 1° gennaio: \_\_\_\_\_  
Indirizzo: \_\_\_\_\_ Comune: \_\_\_\_\_ prv \_\_\_\_\_ Nazione: \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

- DI NON AVERE DIRITTO ALLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PREVISTE DAGLI ART.12 e 13 DEL TUIR** (Es.:per presenza di altri redditi)  
 **DI AVERE DIRITTO**, nei limiti del reddito imponibile, alle seguenti detrazioni:

SI  NO **1) - DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO**

SI  NO **2) - DETRAZIONE PER CONIUGE / 1° FIGLIO A CARICO**

Dati riferiti alternativamente a:	Dati anagrafici	mesi a carico
<input type="checkbox"/> <b>CONIUGE (*)</b> oppure	cod.fisc _____ cognome _____ nome: _____	
<input type="checkbox"/> <b>1° FIGLIO (**)</b>	data di nascita: ____/____/____ comune di nascita: _____ prv: _____ nazione: _____	

(\*) Coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato  
 (\*\*) La detrazione per il primo figlio spetta in sostituzione del coniuge nei seguenti casi:  
 - l'altro genitore manchi e il contribuente non si sia sposato o se risposato, si sia poi legalmente ed effettivamente separato;  
 - il figlio naturale sia riconosciuto dal solo contribuente, se quest'ultimo non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato;  
 - il contribuente possa dimostrare che la prole è rimasta esclusivamente a proprio carico ;  
 - da certificazione dell'autorità giudiziaria risulti lo stato di abbandono dell'altro genitore.

SI  NO **3) - DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO** nella misura del  50%  100%

N° figlio	Dati anagrafici	mesi a carico	Portatore Handicap
1	cod.fisc _____ cognome _____ nome: _____ data di nascita: ____/____/____ comune di nascita: _____ prv: _____ nazione: _____		
2	cod.fisc _____ cognome _____ nome: _____ data di nascita: ____/____/____ comune di nascita: _____ prv: _____ nazione: _____		
3	cod.fisc _____ cognome _____ nome: _____ data di nascita: ____/____/____ comune di nascita: _____ prv: _____ nazione: _____		

**N.B.** La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo più elevato. Il 100% può comunque essere richiesto dal richiedente qualora il coniuge sia a carico.

SI  NO **4) - DETRAZIONE PER ALTRI FAMILIARI A CARICO**

N° famigl	Dati anagrafici	mesi a carico	% a carico
1	cod.fisc _____ cognome _____ nome: _____ data di nascita: ____/____/____ comune di nascita: _____ prv: _____ nazione: _____		

**N.B.** Per le detrazioni di cui sopra indicare anche se il familiare è a carico per l'intero anno oppure per un periodo più limitato.

SI  NO **5) - ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE NUMEROSE** (almeno 4 figli a carico) nella misura del  50%  100%

**N.B.** La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per intero.

**chiede che ai fini dell'applicazione delle detrazioni sopra richieste venga considerato:**

- il solo reddito erogato del Fondo (Pensione o Riscatto).  
 il totale di tutti i redditi di lavoro dipendente più ogni altro reddito dell'anno per un importo complessivo di \_\_\_\_\_ euro.

**N.B.** L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (e le relative pertinenze) è esclusa dal reddito complessivo utile per la determinazione delle detrazioni. Contrassegnando la prima casella tutte le detrazioni spettanti saranno calcolate in base al reddito erogato da codesto Fondo Pensione. Contrassegnando la seconda casella tutte le detrazioni spettanti saranno calcolate sull'importo complessivo che dovrà essere obbligatoriamente indicato.

**Si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione a quanto sopra indicato.**

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento UE 2016/679) il Fondo pensione per gli Agenti di assicurazione rende la prevista Informativa in ordine alla finalità ed alla modalità della gestione dei dati personali (comuni e particolari) posta in essere.

### 1. Finalità del Trattamento e base giuridica

Il Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione (di seguito FPA) attua a favore degli iscritti una forma di previdenza complementare aggiuntiva del sistema obbligatorio pubblico che contempla trattamenti pensionistici di vecchiaia, anticipata, di invalidità ed ai superstiti dell'iscritto. A tal fine, FPA provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse, all'accertamento del diritto alle prestazioni ed alla conseguente erogazione, secondo quanto disposto dal proprio Statuto/Regolamento, adeguato ai sensi dell'art.20, comma 2 del D.Lgs 252/05. Il Fondo non ha fini di lucro.

I dati personali (comuni e particolari) che FPA acquisisce sono strettamente limitati a quelli occorrenti ai fini di una corretta e puntuale applicazione dello Statuto/Regolamento del Fondo nonché della normativa di settore. L'acquisizione dei dati stessi è indispensabile per realizzare le progettate finalità istituzionali del Fondo. Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati comporta l'impossibilità per FPA di gestire la posizione ed erogare a favore del richiedente le prestazioni previste.

### 2. Modalità del Trattamento

I dati personali in possesso di FPA sono raccolti direttamente presso ciascun interessato ovvero presso terzi, intendendosi per tali le Imprese di assicurazione mandanti. Il trattamento dei dati personali è effettuato con strumenti manuali, e/o informatici e telematici, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati stessi.

I dati personali trattati sono conservati per il tempo strettamente necessario per conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e sottoposti a trattamento. In particolare, i dati personali di ciascun iscritto vengono conservati per tutto il periodo di iscrizione al Fondo, e comunque per un periodo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla cessazione del rapporto in ipotesi di uscita anticipata, ovvero dal decesso dell'ultimo familiare superstite.

Successivamente, i dati saranno resi anonimi.

### 3. Comunicazione e diffusione dei dati

FPA potrebbe avere l'esigenza di comunicare i dati personali acquisiti (comuni e/o particolari) a soggetti e società esterne che forniscono servizi strettamente connessi e strumentali alla propria attività. I predetti soggetti potranno essere costituiti da:

- Imprese di assicurazione con le quali l'Agente ha svolto attività agenziale, ai fini della regolarizzazione contributiva dei relativi periodi di attività ovvero alle Imprese con le quali l'agente iscritto assume ulteriori mandati;
- altri Fondi pensione (anche Esteri) cui deve essere effettuato il trasferimento dei contributi a seguito di esplicita richiesta dell'iscritto;
- medici incaricati dell'esame accertamento dello stato di invalidità o inabilità ai fini del riconoscimento del diritto delle relative prestazioni (su esplicita richiesta dell'interessato);
- enti o istituzioni pubbliche che ne facessero richiesta a norma di legge (ad es: Agenzia delle Entrate, Casellario dei pensionati, Covip, Anagrafe Tributaria etc...);
- società che gestiscono servizi postali informatizzati specializzate per l'invio di comunicazioni agli iscritti;
- società che gestiscono servizi di archiviazione fisica dei documenti già archiviati otticamente;
- Società di informatica per la gestione dei dati contenuti nelle aree riservate del sito internet [www.fonage.it](http://www.fonage.it). (che potrebbero condividere i dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell'UE)
- istituti di credito (anche Esteri) per il pagamento delle prestazioni dovute;
- banche dati collegate ad enti locali o enti pubblici, per acquisire informazioni anagrafiche ed esonerare, quindi, gli iscritti a fornire certificazioni altrimenti dovute;
- consulente legale, fiscale, contabile, attuariale e tributario del Fondo.

I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione a categorie di soggetti indeterminati.

FPA, su richiesta dell'iscritto, fornirà l'elenco dei soggetti esterni ai quali i dati vengono trasmessi.

### 4. Diritti dell'interessato

In relazione ai dati personali conferiti, l'Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016:

- diritto di accesso;
- diritto di ottenere la rettifica, l'integrazione, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento degli stessi nelle circostanze previste dalla legge;
- diritto di opposizione al trattamento;
- diritto alla portabilità dei dati;
- diritto di revocare il consenso;
- diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

L'interessato potrà far valere i propri diritti con richiesta scritta inviata, a mezzo raccomandata A.R., a FPA - Fondo Pensione Agenti Professionisti di Assicurazione c.a. Direttore Generale, via del Tritone 46, 00187 Roma ovvero all'indirizzo e-mail [privacy@fonage.it](mailto:privacy@fonage.it).

### 5. Titolare del Trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è FPA - Fondo Pensione Agenti Professionisti di Assicurazione - nella persona del suo Presidente pro-tempore, con sede in via del Tritone 46, 00187 Roma.

Premesso quanto sopra è necessario che Ella fornisca il Suo consenso al fine di poter utilizzare i dati a Lei relativi. A tale fine La preghiamo di voler apporre la Sua firma sotto l'autorizzazione in calce.

FONDO PENSIONE AGENTI  
PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE

#### CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016

Preso atto dell'informativa di cui sopra acconsento al "trattamento" dei dati personali anche appartenenti alle particolari categorie previste dall' art. 9, paragrafo 1, del Regolamento, quali ad esempio i dati relativi alla salute.

(Scrivere in stampatello).

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_